

(N. 382)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1949

Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della Marina, della facoltà concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la Difesa, di concerto con il Ministro per il Tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, l'allora Ministro per la Marina fu autorizzato, per tutta la durata dello stato di guerra, a determinare semestralmente, con proprio decreto, le variazioni da apportare ai quadri organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina entro i limiti massimi degli organici previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417.

Con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, fu stabilito che l'anzidetta facoltà poteva essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre, ma non inferiori ai tre mesi.

Con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 486, alle disposizioni succitate fu riconosciuta efficacia fino a tre mesi dalla conclusione della pace.

Pertanto, con la data 24 marzo 1948 per effetto del combinato disposto dei decreti legislativi 10 settembre 1947, n. 890, e 28 novembre 1947, n. 1430, è venuta a scadere l'efficacia delle cennate disposizioni. Conseguentemente, essendo indispensabile consentire ulteriormente l'uso della facoltà in parola, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, la facoltà di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali della Marina, nei limiti degli organici previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, fu concessa, con effetto dalla stessa data del 24 marzo 1948, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi degli ufficiali predetti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1948.

Nel frattempo è stato predisposto dalla Difesa

e sottoposto all'adesione del Tesoro uno schema di disegno di legge concernente i nuovi organici degli ufficiali della Marina; ma, poiché non è stato ancora possibile raggiungere un'intesa tra i due Ministeri interessati, venuto a scadere, d'altra parte, il nuovo termine stabilito dal decreto legislativo n. 1254 (31 dicembre 1948), si rende necessario consentire l'esercizio della facoltà di cui trattasi anche oltre la data del 31 dicembre 1948 e fino a quando saranno entrati in vigore gli organici definitivi degli ufficiali della Marina. Fino a tale data, infatti, occorrerà necessariamente che il Ministro per la difesa continui ad avvalersi, di concerto con quello per il tesoro, della facoltà in parola; e pertanto, ad evitare che per l'avvenire debba farsi luogo all'emanazione di un successivo provvedimento per la eventuale proroga delle disposizioni in esame

ovvero per l'anticipata decadenza delle medesime, sembra preferibile che il termine finale dell'esercizio della suindicata facoltà, anziché essere riferito, come fin qui è avvenuto, sostanzialmente ad una data fissa, sia stabilito, nella legge emananda senz'altro in funzione del verificarsi della circostanza dell'entrata in vigore dei nuovi organici, il cui compimento imporrà l'automatica cessazione dell'anzidetta facoltà.

Ai suesposti principi è ispirato l'unito schema di disegno di legge, al quale è stato dato effetto dal 1° gennaio 1949, allo scopo di evitare, nell'esercizio della facoltà stessa, ogni soluzione di continuità.

Lo schema, che ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina, viene ora sottoposto all'approvazione delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La facoltà indicata nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, può essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.